



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Verde pubblico

ORDINANZA N. 50 DEL 26/02/2015

OGGETTO:	Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino <i>Thaumetoea pityocampa</i> .
-----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 30/10/2007, che decreta l'obbligatorietà della lotta alla processionaria del pino *Thaumetoea pityocampa* su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO necessario che detta lotta obbligatoria si attui anche nei giardini privati, a cura e spese dei proprietari;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1985 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 25 del 15 luglio 1988: "Divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati";

VISTA la L.R. n. 6 del 15 luglio 2005 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTI i provvedimenti sindacali n. 49 del 27/12/2011, n. 45 del 30/07/2014 e n. 96 del 23/12/2014 di incarico al sottoscritto di dirigenza del Settore LL.PP. ed Urbanistica;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue modifiche ed integrazioni.

ORDINA

ai proprietari di piante di tutte le specie di Pino radicate nei propri giardini, di effettuare ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, l'ispezione delle piante per individuare la presenza di "nidi" di processionaria del pino *Thaumetoea pityocampa*.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche venisse riscontrata la presenza di "nidi" di processionaria del pino, gli stessi soggetti obbligati dovranno **immediatamente** intervenire operando la **rimozione** e la **distruzione** di tali nidi, tramite ditte specializzate.

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notifica delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Chiunque violi i suddetti divieti è soggetto ad una sanzione amministrativa minima di € 50,00 e massima di € 500,00.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente Atto e che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente Atto fa salvi e impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi, nonché eventuale altra vincolistica.

Avverso al presente Atto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 gg. dalla sua emanazione o al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg.

Il presente Atto viene trasmesso al Corpo di Polizia Municipale ed al Corpo Forestale dello Stato per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(Arch. Adriano Giangolini)